



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6592/2024** promossa da:

Parte_1, con il patrocinio dell'avv. D'IPPOLITO DAVIDE, giusta procura
in atti;

ATTORE

contro

Controparte_1, contumace;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
11/3/2026, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione
della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., l'*iter* del processo e le posizioni delle parti possono
sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1. – *Parte_1* ha citato in giudizio *Controparte_1*
chiedendo, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto
stipulato con la convenuta in data 11/02/2021, la condanna della controparte alla

restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto inadempito (pari ad euro 38.332,84, oltre interessi), nonché al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna dei lavori e al risarcimento dei danni subiti.

I.2. – La società resistente, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.

I.3. – Espletata l'istruttoria l'orale, la causa è infine pervenuta all'udienza dell'11/3/2026, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.

II. – La domanda di parte attrice merita accoglimento, nei termini e nei limiti di seguito esposti.

II.1. – Dagli atti di causa emerge che, in data 11/2/2021, *Parte_1* ha stipulato con *Controparte_1* un contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell'immobile di sua proprietà sito a Grumo Appula in via D'Azeglio n. 10, dietro pattuizione di un corrispettivo pari ad euro 44.468,25 oltre IVA e oneri della sicurezza.

I lavori, in base alle pattuizioni contrattuali, avrebbero dovuto avere inizio il 03/5/2021 e terminare entro 118 giorni lavorativi dalla data inizio lavori.

I lavori avevano effettivamente avvio il 5/6/2021 e il committente, in esecuzione degli accordi contrattuali, ha eseguito una serie di pagamenti in favore della controparte, per l'importo complessivo di euro 38.332,84.

L'attore lamenta l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sull'appaltatore, che, dopo aver ritardato l'esecuzione dei lavori con prolungati periodi di ingiustificato fermo delle lavorazioni, aveva abbandonato il cantiere nel dicembre 2023, senza farvi più ritorno, non completando le opere appaltate.

Ora, parte attrice ha provato documentalmente la conclusione del contratto di appalto con la società convenuta (all. 2), nonché l'adempimento delle proprie obbligazioni, consistenti nel pagamento delle somme previste, applicato lo sconto di cui all'agevolazione fiscale vigente (all. 4).

Non vi è prova, invece, dell'esecuzione della controprestazione, in quanto la convenuta, nonostante sia stata regolarmente citata con notifica via pec, ha deciso di non costituirsi e di non contraddire la prospettazione fornita dall'attore.

II.2. – Risulta in atti che sia stata notificata via pec (all. n. 9), alla società resistente, una diffida ad adempiere nel termine minimo di legge (15 giorni) ai sensi dell'art. 1454 c.c., rimasta, tuttavia, inevasa.

Alla scadenza del predetto termine e in difetto di adempimento da parte del debitore il contratto si è, dunque, risolto di diritto. La pronuncia del giudice è, in tal caso, meramente accertativa dell'effetto risolutorio, prodotto dalla stessa volontà della parte non inadempiente.

II.3. – Alla risoluzione del contratto consegue anche l'effetto restitutorio delle obbligazioni già adempiute e, in tal caso, trattandosi di versamento di somme di denaro, l'attore ha diritto di ottenere la restituzione del corrispettivo versato (euro 38.332,84), oltre interessi di mora dal momento della domanda giudiziale, così come richiesto.

È invero noto che, per un verso, è invocabile la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito; per altro verso, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Cass. n. 8247 del 2009), l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche (ipotesi da escludere nel caso di specie), non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Conseguentemente, una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 c.c., si verifica per ciascuno dei contraenti una totale "*restitutio in integrum*" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (v., in proposito, Cass. n. 7470 del 2001; Cass. n. 12468 del 2004 e Cass. n. 18143 del 2004).

Nel caso di specie, trova piena applicazione il principio giuridico generale riferito all'operatività degli effetti restitutori conseguenti alla dichiarazione di risoluzione contrattuale, dal momento che: - è rimasto accertato che il committente non aveva inteso accettare la parziale esecuzione dell'opera; - che ha, anzi, inoltrato alla controparte la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; - che non aveva manifestato alcuna volontà di trattenere l'opera (accontentandosi di una riduzione del corrispettivo pattuito), per la quale aveva già corrisposto il prezzo di cui ha dunque legittimamente invocato la restituzione (ai sensi del citato art. 1458 c.c.), non incombendo a suo carico uno specifico onere di dichiararsi disponibile a restituire l'opera, la cui pretesa avrebbe dovuto essere azionata dalla convenuta, una volta sopravvenuto lo scioglimento del vincolo contrattuale e ciò la società appaltatrice non ha fatto (cfr. Cass., n. 15711 del 2013).

La parziale esecuzione delle opere e l'arbitraria interruzione dei lavori suggellata dal definitivo abbandono del cantiere, comprovati dalle risultanze documentali e dalle testimonianze acquisite al giudizio (tra cui quelle del direttore dei lavori, *Testimone_1*, del subappaltatore *Persona_1* e del consulente tecnico di parte ing. *Controparte_2*, incaricata di verificare lo stato dei lavori al momento dell'interruzione) attestano infine la gravità dell'inadempimento.

II.4. – Non può invece essere accolta la richiesta di condanna al pagamento della penale contrattualmente stabilita: invero, la specifica previsione negoziale, contenuta nell'art. 7 del contratto di appalto versato in atti, non è applicabile alla fattispecie, in quanto la penale pattuita è prevista in caso di inadempimento parziale (ritardo nella consegna) e non di inadempimento totale, verificatosi nel caso in esame, in cui i lavori non sono stati ultimati (vedasi in senso conforme sent. Cass. n.22050 del 03/9/2019).

II.5. – Quanto alla domanda risarcitoria, fermo restando che, come è evidente, le somme da spendersi per il completamento dell'opera non possono essere considerate quale voce di danno, giacché non sono state versate alla convenuta (e non può invero esservi voce di danno allorquando non sia stato

subito alcun depauperamento patrimoniale: in argomento, cfr. Cass., n. 9961 del 2016), non può riconoscersi, quale voce di danno, l'aggravio dei costi asseritamente da sostenersi per il perfezionamento della pratica edilizia (a titolo di onorari da corrispondersi per non meglio specificate prestazioni professionali e di non determinate "sanzioni per pratica di sanatoria", adombrate dal consulente tecnico di parte), trattandosi di pregiudizio soltanto genericamente ed assertivamente evocato.

III. - In definitiva va accertata la risoluzione di diritto del contratto concluso *inter partes* e per l'effetto la società convenuta va condannata alla restituzione del corrispettivo ricevuto, pari ad euro 38.322,84 oltre interessi di mora dalla domanda giudiziale.

Vanno, invece, rigettate le ulteriori domande proposte in giudizio.

IV. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, applicati i minimi per la fase decisionale stante l'adozione del modulo decisorio semplificato.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- accerta la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra Parte_1 e Controparte_1
- condanna Controparte_1 alla restituzione in favore di [...] Pt_1 delle somme percepite in esecuzione del predetto contratto di appalto, pari ad euro 38.332,84, oltre interessi di mora dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 6.164,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Bari, 10 aprile 2026

Il giudice
Andrea Chibelli